

UNIONEDILI ANIEM
API NOVARA E VCO

F.I.L.C.A.- CISL - Novara
F.I.L.L.E.A.- CGIL - Novara
Fe.N.E.A.L.-UIL – Novara

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

**per i lavoratori appartenenti
alla Piccola e Media Industria Edile
della Provincia di Novara**

27 febbraio 2007

VERBALE DI ACCORDO

Addì 27 febbraio 2007, in Novara, presso la sede dell'Associazione della Piccola e Media Industria di Novara e del Verbano, Cusio, Ossola

si sono incontrati

- l'UNIONEDILI (Unione Imprenditori Edili dell'A.P.I. Novara e V.C.O.) rappresentata dal Geom. Aldo Paglino, Presidente dell'Unione, assistito dal Rag. Enrico Ergotti, funzionario dell'A.P.I.

e

- la Fe.N.E.A.L. - UIL di Novara, rappresentata dal Segretario, Sig. Orlando Mandia
- la F.I.L.C.A. - CISL di Novara, rappresentata dal Segretario, Sig. Maurizio Nieli
- la F.I.L.L.E.A. - CGIL di Novara, rappresentata dal Segretario, Sig. Valter Bossoni che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni.

E' presente una delegazione di lavoratori

Le parti

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 giugno 2000 ed in particolare gli articoli 12 e 40, l'Accordo Nazionale del 6 aprile 2006 nonché all'Accordo sottoscritto dalla Commissione Interassociativa Sindacale della provincia di Novara del 21 febbraio 2007,

hanno stipulato

il presente accordo provinciale integrativo del succitato CCNL, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti all'Aniem-Confapi operanti nella Provincia di Novara.

SISTEMA DI INFORMAZIONE E DI CONCERTAZIONE

Con riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo, le parti contraenti confermano il comune interesse a istituire ed a sostenere un efficiente sistema di informazione e rilevazione dei fenomeni locali dell'industria delle costruzioni.

In particolare le parti stipulanti, nel corso di appositi incontri, esamineranno congiuntamente la situazione del settore relativamente al mercato locale degli investimenti, alle previsioni di realizzazione delle opere, al mercato locale del lavoro, all'attività degli enti paritetici territoriali nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo modalità e criteri stabiliti dalle rispettive Associazioni nazionali.

Le parti stipulanti, ferma sempre restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano inoltre la istituzione di un sistema di informazioni riguardanti imprese e/o consorzi operativi che abbiano acquisito, nel territorio della Provincia di Novara, lavori di importo unitario, desunti dal Bando di Gara, superiore a 15 milioni di Euro.

Unionedili, per le aziende o consorzi operativi ad essa aderenti, in apposito incontro dalla medesima convocato su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori, fornirà alle Organizzazioni Territoriali medesime informazioni relativamente alle strutture dell'occupazione, agli eventuali fabbisogni formativi, alle lavorazioni affidate in appalto o sub-appalto, ad eventuali esigenze di orari di lavoro articolati su turnazione delle maestranze.

Le parti stipulanti confermano inoltre il comune interesse ad un sistema di concertazione inserito nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale che – ferma restando l'autonomia delle parti medesime – possa incidere sulle dinamiche settoriali del mercato locale, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro, sulla formazione professionale e possa anche definire gli obiettivi da assegnare al sistema territoriale degli enti paritetici per l'edilizia.

LAVORO INTERINALE

La specificità del settore edile impegna le parti ad una attenta azione di monitoraggio delle problematiche emergenti dal ricorso al lavoro interinale e, in questo impegno, particolare attenzione sarà rivolta alle modalità di estensione ai lavoratori interessati delle previdenze e delle assistenze degli Enti paritetici.

Le imprese che faranno ricorso al contratto di lavoro interinale dovranno comunicare agli Enti paritetici di settore, utilizzando la modulistica appositamente definita dagli Enti medesimi, tempi e modalità di impiego dei lavoratori occupati con tale contratto di lavoro.

PREVIDENZA ED ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Preso atto che, per accordo nazionale, i lavoratori della piccola e media industria edile, confluiscono al Fondo negoziale "FONDAPI", le parti contraenti, rilevato l'importante ruolo della previdenza integrativa nello scenario previdenziale nazionale, dichiarano il proprio impegno a far conoscere alle aziende ed ai lavoratori il fondo medesimo agevolandone l'adesione.

Anche in tema di assistenza sanitaria integrativa, le parti procederanno di comune accordo perché possano essere portate a conoscenza dei lavoratori le prestazioni sanitarie in convenzione Sanicard.

RECIPROCITA' DELLE PRESTAZIONI DEGLI ENTI PARITETICI

Le parti, dandosi reciprocamente atto che gli Enti paritetici, nella loro articolazione nazionale e territoriale, svolgono una funzione insostituibile a beneficio dei lavoratori e delle imprese del comparto costruzioni, rilevano che una maggior uniformità di contribuzione e di prestazioni, sul territorio nazionale, favorirebbe l'effettiva fruizione delle prestazioni da parte dei lavoratori del settore.

Con tale convinzione si impegneranno perché nelle competenti sedi di categoria sia esaminata l'opportunità di una normativa che possa garantire le prestazioni ai lavoratori regolarmente iscritti al settore, anche in caso di elevata mobilità aziendale e territoriale.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore di giovani che intendono impegnarsi nelle lavorazioni del settore delle costruzioni nonché l'aggiornamento professionale delle maestranze già occupate nel settore edile.

Inoltre, le parti, nel confermare l'intento di operare nell'ambito del mercato del lavoro per offrire al settore edile uno strumento utile ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, concordano di incentivare l'attività volta alla realizzazione di un sistema integrato tra formazione e mercato del lavoro.

Queste finalità saranno raggiunte attraverso il potenziamento ed il sostegno del competente organo paritetico di formazione locale di categoria, che provvederà ad attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione nell'ambito degli indirizzi degli Organismi centrali di settore nonché nei confronti delle istituzioni pubbliche locali e regionali.

REGOLAMENTAZIONE

Art. 1

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE – PREMIO DI PRODUZIONE

Le parti, visto l'accordo nazionale del 6 aprile 2006 relativamente al conglobamento nell'indennità territoriale di settore o nel premio di produzione degli importi dell'Elemento Economico Territoriale, concordano quanto segue:

- a) a decorrere dal 1° febbraio 2007, gli importi in essere alla data del 31 gennaio 2007 dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) per i dipendenti operai vengono conglobati negli importi dell' Indennità Territoriale di Settore (I.T.S.);
- b) a decorrere dal 1° febbraio 2007, gli importi in essere alla data del 31 gennaio 2007, gli importi in essere alla data del 31 gennaio 2007 dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) per gli impiegati vengono conglobati nel Premio di Produzione (P.P.)

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE (valori orari)	
a) operai di produzione	
- operaio di 4° livello	Euro 1,24737
- operaio specializzato (3° livello)	Euro 1,16259
- operaio qualificato (2° livello)	Euro 1,04274
- operaio comune (1° livello)	Euro 0,90713
b) operai discontinui senza alloggio	
- custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	Euro 0,72570
c) operai discontinui con alloggio	
- custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	Euro 0,60475

PREMIO DI PRODUZIONE (valori mensili)	
- impiegato 7° livello	Euro 294,54
- impiegato 6° livello	Euro 270,85
- impiegato 5° livello	Euro 226,87
- impiegato 4° livello	Euro 205,65
- impiegato 3° livello	Euro 190,02
- impiegato 2° livello	Euro 170,70
- impiegato 1° livello	Euro 148,28

ART. 2

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.) –PREMIO DI RISULTATO

L'Elemento Economico Territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 48 del CCNL 22 giugno 2000, viene concordato in conformità dell'Accordo Nazionale del 6 aprile 2006. Tale accordo costituisce premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

L'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) sarà corrisposto, quando compete, dal 1° gennaio al 31 dicembre in quota oraria per il personale operaio ed in quota mensili per il personale impiegatizio e sarà considerato, ad ogni effetto di legge, competenza corrente dell'anno di erogazione.

Al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno congiuntamente l'andamento dell'attività del settore in Provincia di Novara, in base all'escursione di valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo di verifica (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi di produttività, qualità e competitività riferiti al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, le parti, entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica congiunta, sugli elementi conoscitivi forniti dalla Cassa Edile di Novara, del diritto alla corresponsione dell'E.E.T. raffrontando l'andamento del settore e nei suoi risultati nel periodo 1° ottobre /30 settembre immediatamente precedente con i valori di riferimento di cui al sopra citato Allegato A.

Qualora dalla verifica congiunta risultassero i presupposti per la corresponsione dell'E.E.T., a decorrere dal 1° gennaio, detto valore sarà erogato al personale con qualifica operaia e al personale con qualifica impiegatizia nelle misure di seguito riportate.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE ORARIO PER GLI OPERAI DAL 1° GENNAIO 2008	
Operaio di 4° livello	Euro 0,33733
Operaio di 3° livello (Specializzato)	Euro 0,31479
Operaio di 2° livello (Qualificato)	Euro 0,27879
Operaio di 1° livello (Comune)	Euro 0,24222
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti senza alloggio	Euro 0,19378
Custodi, guardiani, portinai con alloggio	Euro 0,16148

PREMIO DI PRODUZIONE MENSILE PER GLI IMPIEGATI DAL 1° GENNAIO 2008	
Impiegato 7° livello	Euro 83,80
Impiegato 6° livello	Euro 75,41
Impiegato 5° livello	Euro 62,86
Impiegato 4° livello	Euro 58,36
Impiegato 3° livello	Euro 54,46
Impiegato 2° livello	Euro 48,23
Impiegato 1° livello	Euro 41,91

NORMA TRANSITORIA PER L'EROGAZIONE DELL'E.E.T. DI COMPETENZA DELL'ANNO 2007

Le parti stipulanti, confermata la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'E.E.T. relativamente al periodo 1° gennaio –31 dicembre 2007, come da esame congiunto e relativo verbale di verifica del 12 gennaio 2007 riferito all'andamento del settore delle costruzioni nella Provincia di Novara nel periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006, convengono, in via transitoria e limitatamente ai periodo sotto indicati, quanto segue:

- a) a decorrere dal periodo retributivo in corso alla data del 1° febbraio 2007 e sino al 31 agosto 2007 il Premio di risultato sarà erogato al personale con qualifica operaia e al personale con qualifica impiegatizia nelle seguenti misure:

**ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE ORARIO PER GLI OPERAI DAL
1° FEBBRAIO 2007 AL 31 AGOSTO 2007**

Operaio di 4° livello	Euro 0,14457
Operaio di 3° livello (Specializzato)	Euro 0,13491
Operaio di 2° livello (Qualificato)	Euro 0,11948
Operaio di 1° livello (Comune)	Euro 0,10381
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti senza alloggio	Euro 0,08305
Custodi, guardiani, portinai con alloggio	Euro 0,06921

**PREMIO DI PRODUZIONE MENSILE PER GLI IMPIEGATI
DAL 1° FEBBRAIO AL 31 AGOSTO 2007**

Impiegato 7° livello	Euro 35,62
Impiegato 6° livello	Euro 32,32
Impiegato 5° livello	Euro 26,94
Impiegato 4° livello	Euro 25,01
Impiegato 3° livello	Euro 23,34
Impiegato 2° livello	Euro 20,67
Impiegato 1° livello	Euro 17,96

- b) a decorrere dal periodo retributivo in corso alla data del 1° settembre 2007 e sino al 31 dicembre 2007 il Premio di risultato sarà erogato al personale con qualifica operaia e al personale con qualifica impiegatizia nelle seguenti misure:

**ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE ORARIO PER GLI OPERAI DAL
1° SETTEMBRE 2007 AL 31 DICEMBRE 2007**

Operaio di 4° livello	Euro 0,33733
Operaio di 3° livello (Specializzato)	Euro 0,31479
Operaio di 2° livello (Qualificato)	Euro 0,27879
Operaio di 1° livello (Comune)	Euro 0,24222
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti senza alloggio	Euro 0,19378
Custodi, guardiani, portinai con alloggio	Euro 0,16148

**PREMIO DI PRODUZIONE MENSILE PER GLI IMPIEGATI
DAL 1° SETTEMBRE 2007 AL 31 DICEMBRE 2007**

Impiegato 7° livello	Euro 83,80
Impiegato 6° livello	Euro 75,41
Impiegato 5° livello	Euro 62,86
Impiegato 4° livello	Euro 58,36
Impiegato 3° livello	Euro 54,46
Impiegato 2° livello	Euro 48,23
Impiegato 1° livello	Euro 41,91

ART. 3 **MENSA**

A) Parziale rimborso

Le parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta, che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione, sarà corrisposta, a far data dal 1° Febbraio 2007, una somma giornaliera di Euro 5,86 a titolo di parziale rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

A far data dal 1° febbraio 2008 tale somma giornaliera ammonterà ad Euro 6,14.

Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.

B) Indennità sostitutiva

Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a far data dal 1° febbraio 2007, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di Euro 4,64 per il personale operaio ed una somma mensile di Euro 100,36 ($4,64/8*173$) per il personale impiegatizio.

A far data dal 1° febbraio 2008 le suddette somme ammonteranno ad Euro 4,86 giornalieri per il personale con la qualifica di operaio e ad Euro 105,10 mensili per il personale con la qualifica di impiegato.

Tali indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non sono soggette ad alcuna percentuale di maggiorazione contrattuale, non rientrano nella base di calcolo di ogni e qualsiasi istituto di legge e di contratto (ferie, mensilità aggiuntive, ecc.) né saranno utili per la costituzione del Tfr.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti stipulanti confermano che nei valori sopra riconosciuti a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di Mensa" e' stato assorbito il valore della "Indennità di trasporto" di cui ai precedenti accordi territoriali.

ART. 4 **TRASFERTA OPERAI**

Spese di viaggio

I lavoratori assunti nel Comune di Novara e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali del Comune di Novara, o i lavoratori assunti negli altri comuni e comandati a prestare la propria opera oltre i limiti territoriali degli stessi o dei diversi limiti territoriali definiti a livello aziendale comunque non superiori a Km. 7,5 dal centro del comune, hanno diritto - in assenza dei mezzi dell'azienda - al rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso che il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, venga autorizzato a servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle A.C.I. fino ad una vettura di media cilindrata e riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km. annui.

Vitto

Con gli stessi limiti territoriali previsti nella regolamentazione delle spese di viaggio verrà riconosciuta a far data dal 1° febbraio 2007 - dietro presentazione di idonea documentazione- una somma giornaliera di Euro 10,00 per il consumo del pasto caldo.

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo verrà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva, a far data dal 1° febbraio 2007 una somma giornaliera di Euro 6,00.

Indennità di trasferta

1. Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato, in una distanza di Km. 15 dal centro del comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.

2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 15 e sino al limite di Km. 30 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 30 e sino al limite di Km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 45 e sino al limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

5. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate

DICHIARAZIONE A VERBALE

1. I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

2. Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

3. Ai fini del presente articolo per “distanza” si intende l’effettiva percorrenza stradale misurata dal Municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro.

ART. 5
UTILIZZO DI MEZZI DEL LAVORATORE

Al lavoratore, già in servizio presso un'unità produttiva e chiamato, durante l'orario di lavoro, a prestare la propria opera in altra unità produttiva, che venga autorizzato, in mancanza di mezzi dell'azienda, a servirsi di propri mezzi, sarà riconosciuto dall'impresa, - salvo che il tragitto non costituisca avvicinamento al domicilio del lavoratore medesimo -, il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento secondo le tabelle A.C.I. riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km. annui.

ART. 6
REPERIBILITÀ

Nell'eventualità che fosse richiesta la reperibilità, le condizioni e le modalità della sua attuazione saranno definite a livello aziendale.

ART. 7
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CASSA EDILE

Le parti contraenti convengono sull’opportunità di un riordino delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile finalizzato a rendere il sistema degli interventi più aderente alle reali esigenze dei lavoratori regolarmente iscritti all'Istituto.

A tale finalità si dichiarano disponibili a valutare le proposte che in materia saranno formulate dalla Società operative nel settore assicurativo.

Nelle more del riordino sopra auspicato, le parti convengono che i massimali delle prestazioni attualmente riconosciute dalla Cassa Edile di Novara vengano incrementati come da tabella allegata (Allegato B)

ART 8
FONDO GESTIONE “SCUOLA EDILE NOVARESE”

A decorrere dal periodo retributivo in corso alla data del 1° marzo 2007, il contributo a carico dei datori di lavoro per il Fondo gestione “Scuola Edile Novarese” viene elevato alla misura dello 0,98% ferma restando la modalità di calcolo già in atto.

ART. 9
FORMAZIONE CONTINUA

Al fine di agevolare la formazione continua delle maestranze del settore, viene previsto, a titolo sperimentale, per la vigenza del presente accordo, un “concorso spese forfetario di frequenza”.

I corsi di formazione possono essere organizzati sia durante sia fuori dagli orari di lavoro.

I lavoratori potranno chiedere di accedere all’iscrizione dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola Edile durante l’orario di lavoro compatibilmente con le esigenze di cantiere e/o di ufficio e a seguito di specifico permesso accordato e retribuito a titolo di retribuzione ordinaria dal datore di lavoro. I permessi retribuiti per la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono in aggiunta ai permessi previsti dal contratto collettivo nazionale in materia di riduzione oraria dell’orario di lavoro.

Il concorso spese forfetario di frequenza è previsto di:

- € 8,00 lordi/h a favore dell'impresa, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente durante il normale orario di lavoro;
- € 8,00 lordi/h a favore del dipendente, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente medesimo fuori dal normale orario di lavoro.

La corresponsione del concorso spese di cui sopra è subordinata alla regolare frequenza di un corso di formazione, non obbligatorio per legge, organizzato dalla Scuola Edile Novarese, e terminato con il conseguimento del relativo titolo scolastico.

Le modalità e le condizioni di erogazione del concorso spese sono articolate nello specifico regolamento allegato che costituisce parte integrante del presente accordo (Allegato C).

ART. 10 **FONDO GESTIONE “PREVENZIONE E SICUREZZA”**

Le parti stipulanti confermano la contribuzione al Fondo nella percentuale dello 0,45% da calcolarsi con le modalità previste per il calcolo della contribuzione a favore del Fondo per la Scuola Edile Novarese. Tale contribuzione si conviene finalizzata per la percentuale dello 0,27% per assicurare alle imprese il rimborso delle spese per la prestazione del medico competente e per l'effettuazione delle visite mediche di cui al successivo articolo “MEDICINA DEL LAVORO” e per la percentuale dello 0,18% per assicurare l'operatività dei RLST.

Le parti si danno atto che la nuova suddivisione delle percentuali come sopra riportate, ha effetto dal 1° gennaio 2007 e che dalla stessa data decade l'Accordo stipulato in data 27 luglio 2001 in materia di “finanziamento dell'attività dei RLST.

Le parti dichiarano inoltre che i datori di lavoro che hanno comunicato al CPT l'elezione o la nomina del RLS aziendale saranno esonerati, dalla data del 1° marzo 2007, dal versamento del contributo, pari alla percentuale dello 0,18%. Saranno altresì esonerati dal medesimo versamento i datori di lavoro che comunicheranno in data successiva alla stipula del presente accordo al CPT l'elezione o la nomina del RLS aziendale. L'esonero avrà effetto dal periodo di paga successivo alla data dell'elezione o della nomina

ART. 11 **MEDICINA DEL LAVORO**

Le parti concordano che, a decorrere dal periodo di competenza 2007, a fronte della nuova suddivisione delle percentuali al “Fondo Gestione Prevenzione e Sicurezza”, prevista dall'art. 10 del presente accordo, il massimale rimborsabile ai datori di lavoro per gli oneri sostenuti per l'effettuazione delle visite mediche, viene fissato nella percentuale dello 0,27% della massa salari dichiarata dall'impresa alla Cassa Edile e di competenza dell'anno solare di riferimento.

ART. 12 **FONDO “ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA**

A decorrere dal periodo retributivo in corso al 1° marzo 2007 il contributo a carico dei datori di lavoro per l'Istituto della APE Ordinaria (APEO) viene convenuto nella misura del 4,00%, ferme restando le modalità di calcolo già in atto.

ART. 13
FONDO GESTIONE “COMITATO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE
INFORTUNI E LA SICUREZZA SUL LAVORO (CPT)”

A decorrere dal periodo retributivo in corso al 1° marzo 2007 il contributo a carico dei datori di lavoro per la gestione del “Comitato Territoriale per la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro - CPT” viene convenuto nella misura dello 0,30% da calcolarsi con le modalità previste per il calcolo della contribuzione a favore del Fondo per la Scuola Edile Novarese.

ART. 14
DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Collettivo si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 1° febbraio 2007 ed avrà validità secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo di categoria nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNIONEDILI

p. FILCA-CISL

p. FILLEA-CGIL

p. FENEAL-UIL

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 27.02.2007 PER GLI
ADDETTI ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA EDILE DELLA PROVINCIA DI
NOVARA**

Al fine della determinazione dell'E.E.T., le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Novara, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base degli indicatori e dei relativi valori di riferimento così come di seguito concordati:

PARAMETRI E INDICI ECONOMICI	VALORE DI RIFERIMENTO
<u>Ore cassa integrazione guadagni</u> Lavoratori iscritti in cassa edile	55
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore al valore di riferimento	
Ore formazione organizzate dalla Scuola Edile	8000
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
<u>Ore lavorate e denunciate in Cassa Edile</u> Lavoratori iscritti in cassa edile	1420
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
Importo appalti denunciati in Cassa Edile	€ 60.000.000
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
Massa salari denunciata in Cassa Edile	€ 35.000.000
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
Imprese attive iscritte alla Cassa Edile	600
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	

I parametri e gli indici di cui alla precedente tabella hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell'Elemento Economico Territoriale.

Per il periodo di vigenza del presente Contratto Provinciale, le parti, entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica, sugli elementi conoscitivi forniti dalla Cassa Edile di Novara, del diritto alla corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale raffrontando i valori dei risultati ottenuti nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedenti con quelli sopra riportati.

Il presupposto per la corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro dei parametri/indici sopra definiti risultino con andamento positivo.

Per l'indice relativo alle "Imprese attive iscritte alla Cassa Edile" le parti si riservano di procedere all'analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore (a titolo meramente esemplificativo fattispecie di fusione di imprese).

Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o l'impossibilità ad acquisire tutti i dati necessari per le verifiche dei parametri/indici sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.

A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere significativamente sull'andamento territoriale del settore edile e tali da modificare in maniera particolarmente rilevante le risultanze comprovanti il diritto all'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte si

incontreranno per individuare eventuali altri parametri/indici da utilizzare per le verifiche successive.

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CASSA EDILE

Nuovi massimali a decorrere dal 1° febbraio 2007-02-27

Massimali per anno solare

Protesi dentarie	Concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di Euro 600,00 per anno solare
Protesi acustiche	Concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di Euro 375,00 per anno solare
Protesi ortopediche	Concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di Euro 1.525,00 per anno solare
Lenti o lenti a contatto	Concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di Euro 175,00 per anno solare
Montature per occhiali	Concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di Euro 100,00 per anno solare

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Il concorso spese viene erogato in unica soluzione dalla Scuola Edile Novarese al regolare termine del corso di formazione e con relativo titolo scolastico acquisito dal lavoratore.

Nel caso che interruzioni della frequenza di durata tale da non rendere possibile l'acquisizione risultino dovute a cause imputabili al datore di lavoro, al lavoratore, iscritto ad un corso di formazione previsto fuori del normale orario di lavoro, sarà comunque erogato il concorso spese di frequenza per le ore di effettiva partecipazione al corso di formazione.

Nel caso in cui le interruzioni siano dovute a cause imputabili al lavoratore iscritto ad un corso di formazione previsto fuori del normale orario di lavoro, nulla sarà riconosciuto al lavoratore medesimo né all'impresa.

Nel caso in cui le interruzioni siano dovute a cause imputabili al lavoratore iscritto ad un corso di formazione previsto durante il normale orario di lavoro, le assenze saranno considerate quali assenze dal lavoro, con possibilità di applicazione della normativa relativa ai provvedimenti disciplinari. In questo caso sarà comunque erogato all'impresa il concorso spese di frequenza per le ore effettivamente frequentate dal lavoratore.